

**COMUNE di**  
**S O L E R O****VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE****NUMERO****22**

**OGGETTO:** Imposta unica comunale (IUC).  
Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta IMU e TASI per l'anno 2015.

L'anno DUEMILAQUINDICI addì 21 del mese di luglio alle ore 21,30 nella sala delle adunanze presso la Sede comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

N. Ord.	COGNOME E NOME	Incarico	Presenti	Assenti
1	Giovanni ERCOLE	Sindaco	SI	
2	Giandomenica DAZIANO	Consigliere	SI	
3	Andrea TONIATO	Consigliere	SI	
4	Maria Teresa GUASCHINO	Consigliere	SI	
5	Giuseppe Marco Alberto CELLERINO	Consigliere	SI	
6	Maurizio MARZANA	Consigliere	SI	
7	Gian Piero PENNO	Consigliere	SI	
8	Ezio Raffaele NACCARATO	Consigliere		SI
9	Carlo Alberto GALLIA	Consigliere		SI
10	Elena PAIUZZI	Consigliere		SI
11	Francesco Paolo MONTEDORO	Consigliere		SI
t o t a l e			7	4

Partecipa alla seduta il Segretario signor Vincenzo SCIBETTA.

Il Presidente signor Giovanni ERCOLE in qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno

Successivamente in prosecuzione di seduta, con il successivo intervento del consigliere Francesco Paolo MONTEDORO

Invitato dal Presidente, il consigliere Maria Teresa GUASCHINO riferisce che per completare la disciplina della imposta unica comunale per il 2015, occorre definire le aliquote e detrazioni per l'applicazione della tassa sui servizi indivisibili e dell'imposta municipale propria.

Informa che l'Amministrazione intende riproporre le aliquote già vigenti nel 2014, confermando ancora per il 2015 le riduzioni rispetto alle aliquote base di legge.

In particolare ricorda che le abitazioni principali soggette ancora all'IMU saranno soggette all'imposta con una aliquota ridotta al 3,50 ‰ mentre per le abitazioni che il proprietario concede in uso gratuito a parenti verrà applicata l'aliquota ridotta del 3,00 ‰ rispetto quella base prevista dalla legge nel 7,6 ‰

Per la TASI viene ripetuta l'esenzione per gli immobili soggetti ad IMU e si prevista per le abitazioni principali l'applicazione dell'aliquota dell'1‰.

Al termine della relazione il PRESIDENTE sollecita i consiglieri a pronunciarsi in merito ed, in mancanza di interventi, invita il Consiglio ad approvare la deliberazione nei termini risultanti dalla proposta agli atti.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**UDITA** l'esposizione del relatore

**VISTA** la proposta di deliberazione agli atti nei seguenti termini;

**VISTO** quanto disposto dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) in ordine alla istituzione e disciplina della l'imposta unica comunale. In particolare:

- il comma 639. distinguendo le diverse componenti della IUC, dispone:
  - « Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore »
- il commi 669 e seguenti in ordine alle aliquote della TASI dispone:
  - « 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
  - 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

»

- « 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.
- 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. »

- i commi 703 e seguenti e successive modificazioni, in ordine all'IMU. In particolare
  - il comma 707, lett. d) secondo cui

- « 10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616». »

- il comma 708. secondo cui

- « A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria ..... relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale »

**RICHIAMATE** altresì in ordine all'IMU le disposizioni previgenti disciplinanti l'imposta ed in particolare:

- l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, ai commi indicati, testualmente recitano:
  - « 6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
  - 7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
  - 9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
  - 9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. »

**RICHIAMATE** infine le disposizioni dettate dal Regolamento comunale « per la disciplina dell'imposta unica comunale. Disposizioni concernenti l'istituzione e l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili » nonché quelle dettate dal Regolamento comunale « per la disciplina dell'imposta unica comunale. Disposizioni concernenti l'Imposta Municipale Propria (I M U) »

**VISTI** inoltre

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
  - « 169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di »

*mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*

- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 maggio 2015 il quale dispone il differimento del termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione al 30 luglio 2015;

**VISTE** le previsioni del bilancio per l'esercizio 2015 che indica in €uro 217.328,00 il gettito previsto per l'IMU ed in €uro 50.000, il gettito previsto per la TASI, quest'ultima destinata alla copertura delle spese per l'effettuazione dei servizi indivisibili indicati dal Regolamento « PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI » previste nel complessivo importo di €uro 259.288,00;

**CONSIDERATO** l'andamento del gettito dell'IMU e della TASI conseguito nell'anno 2014 e ritenuto di confermare anche per il 2015 la disciplina tariffaria e regolamentare già vige in considerazione della necessità di reperire le risorse finanziarie in misura sufficiente a garantire gli equilibri di bilancio, e, d'altro canto, l'opportunità di evitare inasprimenti fiscali e duplicazione degli adempimenti tributari.

A tali fini si reputa necessario:

- definire una alter natività fra le due imposte tale che i contribuenti soggetti ad una siano esenti dall'altra;
- confermare per l'IMU le aliquote e detrazioni di base già vigenti ed applicare per la TASI l'aliquota di base dell'1 % base prevista dalle surricordate disposizioni;

**ATTESO**, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma- del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», il favorevole parere circa la regolarità tecnica della proposta di presente deliberazione espresso dal Segretario comunale, in originale agli atti;

Con sei voti favorevoli ed il voto contrario del consigliere Francesco Paolo Montedoro, tutti palesemente espressi

## **DELIBERA**

- 1) confermare per l'anno 2015 le aliquote di base e dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modifiche ed integrazioni, fatta eccezione, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, per la fattispecie riportata nel sotto indicato prospetto, che viene variata come segue

<b>N.D.</b>	<b>TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI</b>	<b>Aliquote ‰</b>
1	Abitazione principale e relative pertinenze	3,5
2	Abitazioni concesse ad uso gratuito nei casi ed alle condizioni di cui all'articolo 5 del Regolamento comunale « per la disciplina dell'imposta unica municipale (IUC) - Disposizioni concernenti l'Imposta Municipale Propria (IMU) »	4,60

- 2) confermare per l'anno 2015 le detrazioni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

- 3) fissare per l'anno 2015 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	0
2	unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze .....	1
3	fabbricati rurali ad uso strumentale .....	1

- 4) prendere atto che copia della presente deliberazione:
- sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
  - ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998;

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente

Firmato *Giovanni Ercole*



Il Segretario

Firmato *Vincenzo Scibetta*

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Scibetta Vincenzo



Parere di regolarità tecnica/  
contabile/amministrativa

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, certifica la regolarità tecnica/contabile del provvedimento in oggetto, ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U. Dlgs. 267/2000

Il Responsabile del Servizio

Attestazione della copertura finanziaria

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la copertura finanziaria della spesa in oggetto e la regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U. Dlgs. 267/2000

Euro \_\_\_\_\_

Intervento \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(art.124, c.1, D.Lgvo 18.08.2000, n.267)

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata il giorno 05/08/2015 nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per rimanervi per quindici giorni consecutivi.



Il Responsabile del Procedimento

*Milano*

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'Ufficio, si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge nel sito informatico istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva, decorsi dieci giorni successivi dall'ultimo di pubblicazione, il giorno \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed a seguito l'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione ex art. 9, comma 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Scibetta Vincenzo